

Il regime probatorio del patto successorio istitutivo

di MARIA FIMIANI

Nella causa ereditaria promossa da Tizio contro Caio, la Corte d'appello di Catania ha rigettato l'appello proposto dalle eredi del convenuto originario contro la sentenza del Tribunale di Ragusa.

Tizio aveva chiamato in giudizio il fratello per far valere la nullità dei testamenti olografi dei comuni genitori, i quali avevano regolato le loro successioni con testamenti coevi e del medesimo contenuto.

Il tribunale accoglieva la domanda, ravvisando nelle due schede l'espressione di un patto successorio istitutivo.

Il ricorrente in Cassazione, dunque, lamentava che la Corte d'appello avesse presunto l'esistenza di un accordo fra i due coniugi testatori sulla base della contemporaneità di data e della identità del contenuto e della forma dei due testamenti.

Senonché, a parere del ricorrente, la Corte non avrebbe potuto trarre l'ulteriore implicazione della vincolatività dell'accordo sottostante, vincolatività essenziale per la configurabilità del patto successorio istitutivo. Oltretutto, vertendo in materia di diritti immobiliari oggetto del testamento, la prova dell'accordo sottostante avrebbe richiesto la forma scritta, non essendo sufficiente quella per presunzioni, in forza dei limiti imposti dall'art. 2729 c.c.

Come è noto, uno dei caratteri precipui del testamento è l'*esclusività*, ossia l'essere un atto esclusivo ed imputabile al suo autore. Infatti, la legge con una norma di carattere imperativo ed inderogabile, prevede all'art. 589 c.c. espressamente la nullità del c.d. testamento congiuntivo ossia fatto da più persone «nel medesimo atto», sia se effettuato a favore di terzi, sia se fatto reciprocamente a favore degli stessi testatori.

La caratteristica dell'*esclusività* risponde alla *ratio* di tutela della libertà del testatore, onde evitare il rischio che più persone influenzino psicologicamente i dichiaranti.

Tuttavia, in dottrina non vi è unanimità di vedute in merito alla *ratio* di tale divieto: secondo alcuni Autori, essa dovrebbe ravvisarsi nella struttura stessa del negozio testamentario, concepito come dichiarazione unilaterale. Viceversa, secondo l'opinione preferibile, il divieto

troverebbe un più solido fondamento di ordine sostanziale proprio nel principio di personalità, in quanto se più testamenti sono contenuti in un medesimo atto o quando le disposizioni sono reciproche, è da presumersi o che i testatori si siano accordati, o che in mancanza di accordo, non abbiano espresso la loro volontà in piena libertà

Estranea all'ipotesi del testamento congiuntivo è quella dei testamenti simultanei ovvero redatti nel medesimo foglio da persone diverse, poiché l'utilizzo dello stesso strumento cartaceo non esclude l'autonomia delle singole, distinte dichiarazioni testamentari, né del resto l'autonomia delle singole dichiarazioni può essere esclusa dalla loro identità di contenuto.

Il vero *punctum dolens* affrontato dalla sentenza in esame è rappresentato dall'ipotesi in cui siano riscontrabili gli estremi dell'esecuzione di un impegno contrattuale contrario al divieto dei patti successori.

La Corte, nella sentenza in esame, giunge alla conclusione, proposta dalla più accreditata dottrina, secondo cui non è necessario che l'esistenza del patto successorio istitutivo risulti dal testamento, quale motivo determinante della disposizione (art. 626 c.c.), o da atto scritto, ma è sempre ammissibile qualunque mezzo di prova, perché si tratta di provare un accordo che la legge considera illecito. A tal riguardo, è utile operare un parallelo con quanto prescrive l'art. 1417 c.c. in materia di prova della simulazione, che può essere liberamente provata dalle parti quando l'azione è diretta ad accertare la illiceità del contratto dissimulato (così, Cass. civ., nn. 5555/1988; 11924/1999; 26317/2017. Si veda, altresì, Cass. civ., n. 1164/1968, nella quale è ventilata la possibilità che la vendita di quota indivisa di immobile di proprietà del padre, prima della sua morte, da un figlio in favore degli altri, sia riconosciuta nulla per violazione del divieto del patto successorio dispositivo, «ove risulti accertato che il suo oggetto sia stato considerato dalle parti come compreso in una possibile successione futura»).